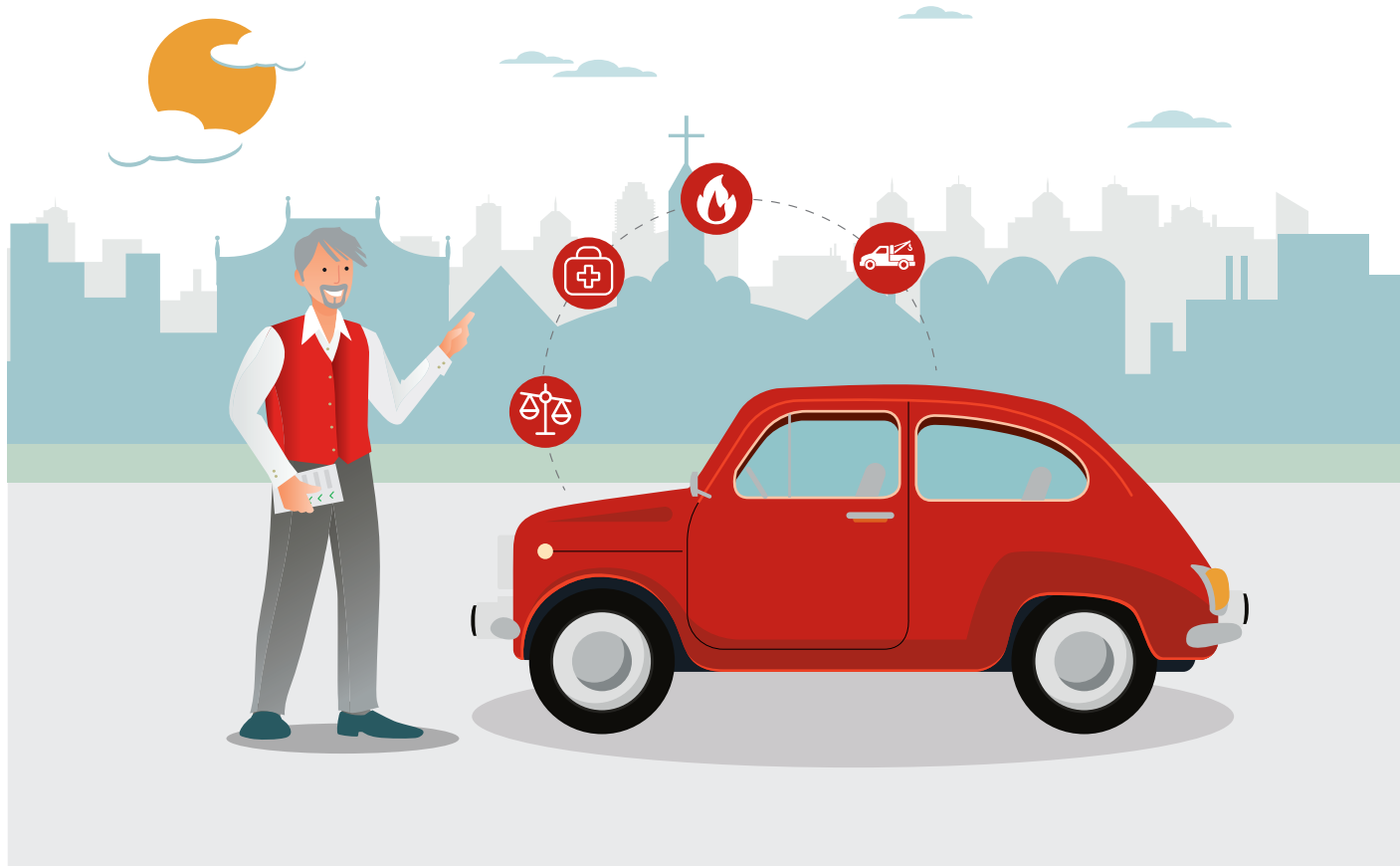




Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei rischi accessori.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP**
Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- **DIP Aggiuntivo R.C. auto**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento 01/10/2026

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo assicurato (Autovetture e motoveicoli d'interesse storico e collezionistico).



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. I massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati, esclusi i danni a cose e persone trasportate sul Veicolo assicurato;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ alla partecipazione a gare di regolarità o a Manifestazioni non competitive.

Il Contraente deve indicare in Polizza i conducenti autorizzati, ne può indicare fino a quattro.

Sono disponibili le seguenti opzioni R.C.A.:

- Rinuncia all'azione di Rivalsa.

Con pagamento di un Premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- ✓ Tutela Legale
- ✓ Incendio e Ricorso Terzi;
- ✓ Furto e Rapina;
- ✓ Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✗ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;
- e, limitatamente ai danni alle cose:
- ✗ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
 - ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

L'assicurazione non opera in caso di:

- ! Veicolo non avente i requisiti di età, di destinazione d'uso, di utilizzo e di iscrizione ai registri storici previsti dal prodotto Ruote da Collezione; o conducente non indicato in Polizza tra i conducenti autorizzati;
- ! conducente non abilitato alla guida a norma di legge;

- ! relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- ! Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

In tutti i casi sopra previsti **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.**

L'assicurazione prevede **massimali, Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno liquidabile da contratto che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco e negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro).

Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta verde.

In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

- rendere a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento del Rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al momento del rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la Polizza. Alla Scadenza annuale, se il nuovo Premio non è stato pagato, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com.

In caso di cessazione del Rischio (vendita, deposito in conto vendita, Furto o Rapina totale, distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva del Veicolo) il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025 € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA RCA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Rinuncia all'azione di Rivalsa** in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **Tutela Legale** per la difesa legale dell'Assicurato in qualità di Proprietario, conducente autorizzato censito in Polizza e dei trasportati sul Veicolo. **Il massimale per Sinistro è pari a €10.000.**
- **Incendio e Ricorso Terzi – Incendio** per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa; **Ricorso Terzi** per i danni causati dal Veicolo per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante causati (i) a cose di terzi, se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo. **Il massimale per Sinistro e anno assicurativo è pari a € 250.000.**
- **Furto e Rapina** per i Danni totali al Veicolo causati da Furto o Rapina;
- **Assistenza** presta all'Assicurato i servizi di Assistenza in caso di necessità: Soccorso stradale; Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri; Spese d'albergo; Rimpatrio del Veicolo dall'estero.
- La **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo è **compresa per tutte le garanzie.**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo. Per la garanzia Assistenza non sono assicurati i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati.
-----------------------	---

Rischi esclusi	Tutela Legale non opera per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o per fuga o omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol > 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 90 giorni); guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. Incendio e Ricorso Terzi non opera per: i danni subiti dal Veicolo a causa di incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma; inoltre, per Ricorso terzi non opera per i danni subiti dal Veicolo assicurato.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

- Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
- **Tutela Legale** non comprende le spese: non concordate con DAS; per incarichi non concordati con DAS per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; che eccedono i parametri forensi; di viaggio e soggiorno dell'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con DAS; per sanzioni, multe o ammende; per oneri fiscali, salvo IVA se indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o procedimento penale all'estero; per legale domiciliatario superiori a € 3.000. Sono previste limitazioni territoriali specifiche.
- **Incendio e Ricorso Terzi** non operano per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni; **Incendio** non opera per i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati; **Ricorso Terzi** non opera per i danni a persone o cose trasportate.
- **Furto & Rapina** non opera per i danni causati: da eventi atmosferici e terremoto; a scritte pubblicitarie e disegni aerografati.
- **Assistenza** non opera per i Sinistri causati: da conducente non abilitato alla guida; da fenomeni naturali e atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; dalla partecipazione a gare o competizioni sportive o dalla circolazione fuori dai tracciati stradali; da stato di Ebbrezza, abuso di psicofarmaci, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o allucinogene; da tentato o riuscito suicidio dell'Assicurato.

Le garanzie accessorie - tranne Tutela Legale - non operano per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo), indicati in Polizza. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli assicurati (Autovetture e Motoveicoli d'interesse storico e collezionistico) che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio Veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo. Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio, assistenza/soccorso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 11,17% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul Risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare: – perizia contrattuale per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti al Veicolo. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – arbitrato in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le garanzie di Tutela Legale le Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; – procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

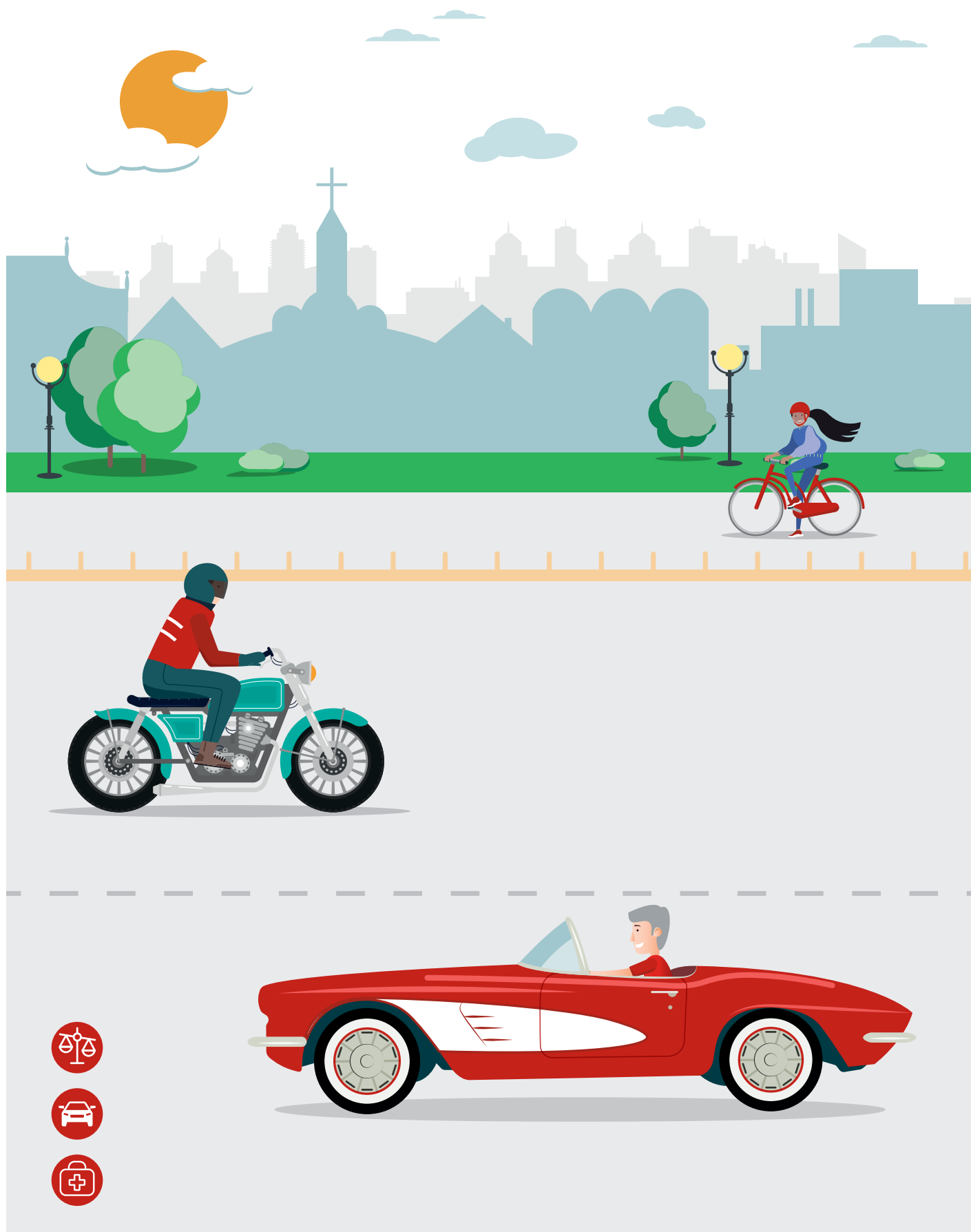
REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 12,50% per Assistenza; 12,50% per Tutela legale; 13,50% (di cui 1% addizionale anti-racket- antiusura) per le altre garanzie. Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), prevede un aumento dell'aliquota fiscale: dal 10% al 12,5% per la garanzia Assistenza. Generali Italia riconosce al Contraente una riduzione dell'importo dovuto pari ad almeno due terzi dell'incremento dell'imposta applicata a tale garanzia, come previsto dalla legge.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Benvenuto



Guida alla consultazione

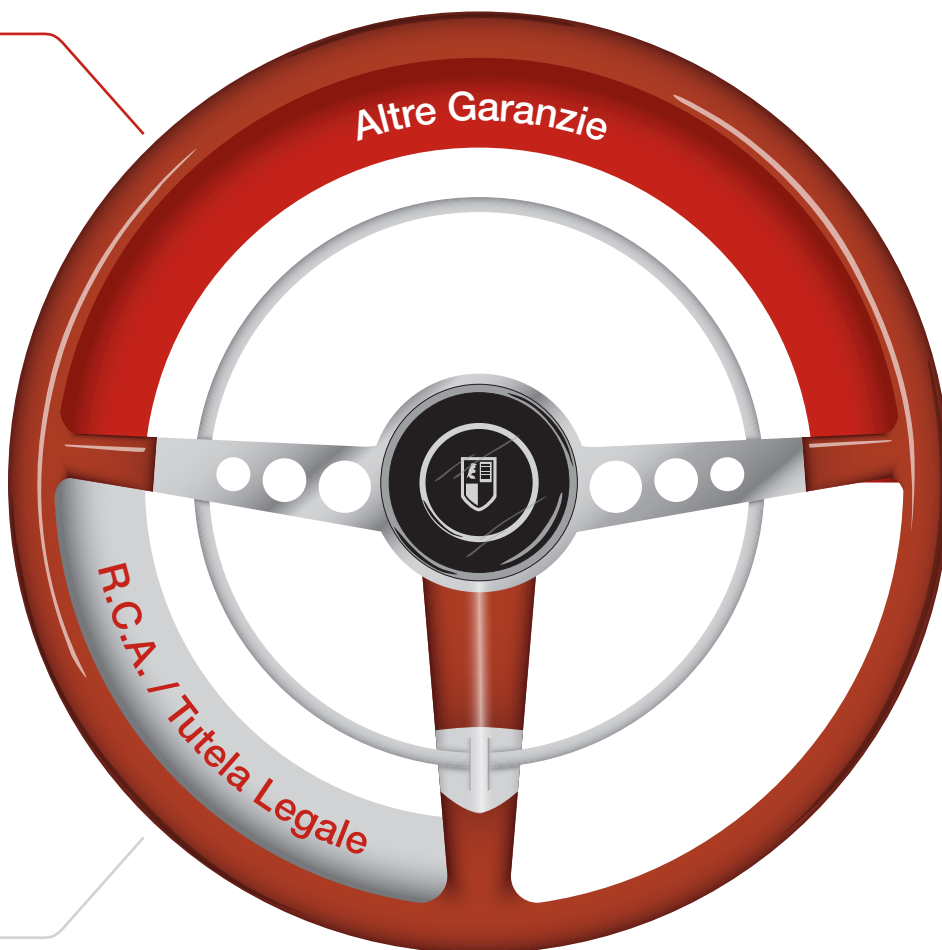
Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Ruote da Collezione.

- **Il Tuo Contratto** (Il Certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'Incidente stradale);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative assicuriamo? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Due capitoli dedicati alle garanzie** (R.C.A. / Tutela Legale – Altre garanzie) organizzati in sezioni.

Sezioni 1-4

- Garanzia Incendio e Ricorso Terzi
- Garanzia Furto e Rapina
- Garanzia Assistenza
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

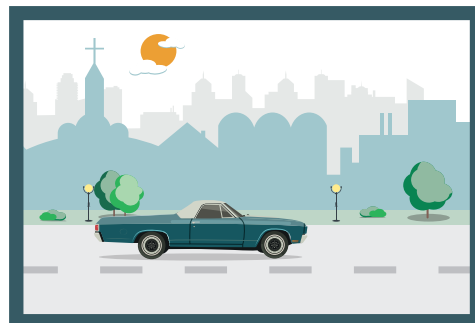


In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono



Il certificato di assicurazione

Il Certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un Certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del Certificato di assicurazione obbligatoria.

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

 GENERALI		POLIZZA Agenzia Generale di - CODICE GESTORE CONTRAENTE COD. CLIENTE	
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°		QUIETANZA DI PAGAMENTO	
Contraente		Premio RCA globale	€
C.F./P.Iva		di cui SSN	€
Domicilio/Sede		di cui imposte RCA	€
Tipo Veicolo		Premio Incendio/Furto	€
Marca e Mod.Veicolo		Premio Altre garanzie	€
Targa/Telaio		di cui imposte I/F e altre garanzie	€
Cod. Veicolo			
Edizione Infocar	*****		
Periodo di Copertura	Dalle del	TOTALE	
	Alle 24:00 del	PREMIO RATA	€
INFORMAZIONI DI CONTRATTO			
Massimale Sinistro €	Valore Veicolo €	Forma Tariffaria	
Massimale Persone €	Valore Accessori €		
Massimale Cose €	Frazionamento		
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920544 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.430,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.			

Come si legge la tua Polizza

La Polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di Rischio e sulle garanzie acquistate



La nostra soluzione alle tue esigenze
 Polizza n. Targa / Telaio n. TARGA
 Ed. fascicolo informativo n. 102026 Mod. N. 1550S.026

Agente Generale di AGENZIA
 COD
 INDIRIZZO_AGE
 EMAIL_AGE
 TELEFONO
 CONSULENTE
 00000
 CODICE

Coerenza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

☒ RC Auto

☐ Furto

☐ Altro

☐ Incendio

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di coerenza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza

DECORRENZA Dalle ore 24.00 del 19/04/2018		FRAZIONAMENTO Annuale		SCADENZA PRIMA RATA Ore 24.00 del 19/04/2019		1 TERMINE CONTRATTO Ore 24.00 del 19/04/2019	
Contraente				2 CODICE CLIENTE CODICE		3 COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE DESCRIZIONE	
Intestatario al P.R.A. o locatario				4 DATA DI NASCITA DATA		5 CODICE FISCALE / PARTITA IVA VALORE	
VEICOLO		USO		MARCA/MODELLO		DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
AUTOVETTURA CAVALLI FISCALI		Privato POTENZA IN KW		VALORE TRAINA RIMORCHIO CON TARGA PROPRIA		VALORE CODICE VEICOLO	
12 RIVISTA DI RIFERIMENTO		51 DANNO TOTALE A VALORE COMMERCIALE		NO DANNO PARZIALE A VALORE COMMERCIALE		0100	
Quattroruote del (04/2018)						Benzina	
Dati assicurativi				6 STATO ASSICURATIVO		7 FORMA TARIFFARIA	
				Prima immatricolazione LEGGE 48/2007 (Legge Bersani) Non Presente		BONUS/MALUS CL.BM CLASSE DI MERITO UNIVERSALE 14	
Allegati				8 GUIDA		9 PROVENIENZA POLIZZA GRATUITA	
				gentile qualsiasi SSN DI MERITO GENERALI 125		NO	

Faranno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
 QUIETMOB.MOD1534M.

Premi e garanzie

Premio di rata imponibile	Imposta
R.C.A. / TUTELA LEGALE	
6 Responsabilit� civile auto (CL.BM)	
Massimale €	€
7 Contributo SSN	
€	€
8 Comprende Rinuncia all'azione di rivalsa	
9 Pattuito Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata - sconto 5%	

8 Il premio totale RCA include la provvigione pari a (corrispondente al del premio RCA, comprensivo di imposte per e del contributo SSN per)

9 Premio semestrale

Premio annuale totale

* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **Intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarit  del diritto di propriet  sul Veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di Incidente stradale. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il Risarcimento.

Se non hai il Modulo in formato cartaceo compila il Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente online ([link generali.it/cai-digitale](http://link.generali.it/cai-digitale)) che poi sarà trasmesso automaticamente alla compagnia.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 143 D. Lgs. n. 209 del 2005 "Codice delle assicurazioni private")

1. Data e luogo dell'incidente 2. Testimoni 3. Nome e dati dei Contraenti/Assicurati 4. Targhe dei due veicoli coinvolti 5. Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza 6. Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente 7. Nome e dati dei conducenti 8. Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo 9. Intervento Organi di Polizia

1. Data e luogo dell'incidente: 1. Data (giorno, mese, anno) 2. Luogo (comune, provincia, via e numero)

2. Testimoni: 3. Cognome, nome, indirizzo, telefono (se non si è in grado di riportarli sul modulo A o B)

3. Nome e dati dei Contraenti/Assicurati: 4. Cognome, nome, indirizzo (comune, provincia, via e numero) 5. C.A.P., Stato 6. N. Tel. o E-mail

4. Targhe dei due veicoli coinvolti: 7. veicolo A: 8. veicolo B: 9. Marca, tipo 10. N. di targa o telaio 11. Stato d'immatricolazione

5. Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza: 12. compagnia d'assicurazione 13. Denominazione 14. N. di polizza 15. Validità dal al 16. Agenzia (o ufficio o intermediario)

6. Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente: 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

7. Nome e dati dei conducenti: 101. Cognome, nome, indirizzo (comune, provincia, via e numero) 102. C.A.P., Stato 103. N. Tel. o E-mail 104. Data di nascita 105. Codice Fiscale 106. Patente N. 107. Categ. (A, B, ...) valida fino al

8. Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo: 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

9. Intervento Organi di Polizia: 201. C'è stato intervento dell'Autorità? 202. Qual è l'Autorità intervenuta? CC P.S. VV.UU. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'Incidente

1 Segnala l'Incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza. Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'Incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle Autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'Incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Ruote da Collezione ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Redion).

Numeri Generali Italia

800 880 880

+39 02 82 951 155 (dall'estero)

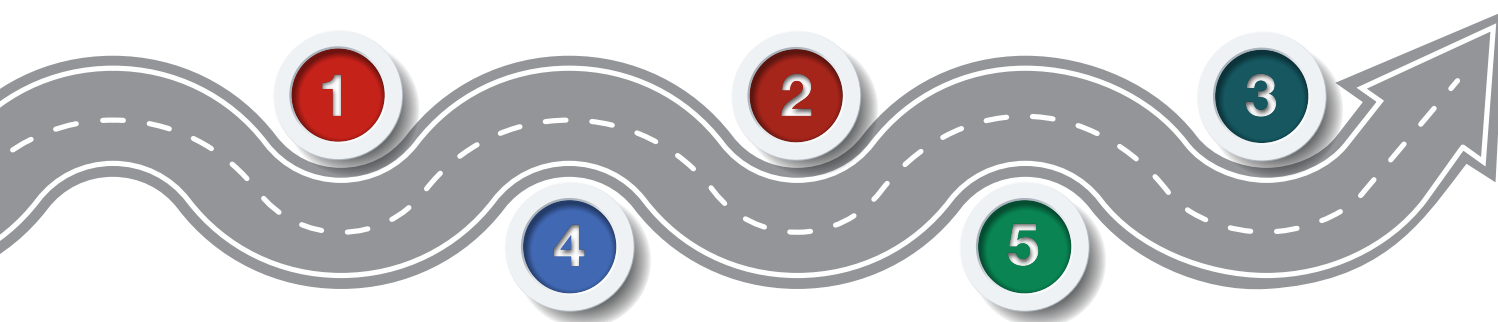
Numeri Utili

112 Numero di emergenza unico europeo

113 Polizia di Stato

115 Vigili del Fuoco

118 Emergenza Sanitaria



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'Incidente nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al **numero verde 800 880 880**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del Sinistro. Non hai a bordo il Modulo C.A.I.? Compila il modulo online ([link generali.it/cai-digitale](http://link.generali.it/cai-digitale)), oppure puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del Sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'Incidente;
- nome dei Contraenti/Assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni).

Indice



Presentazione Prodotto	11
-------------------------------	-----------

Definizioni	15
--------------------	-----------

Norme comuni a tutte le garanzie	21
---	-----------

Quando e come devo pagare?	21
---	-----------

Art. 1	Pagamento del Premio – Mezzi di pagamento	21
--------	---	----

Quando comincia la copertura e quando finisce?	22
---	-----------

Art. 2	Decorrenza della garanzia	22
--------	---------------------------------	----

Art. 3	Durata dell'assicurazione.....	22
--------	--------------------------------	----

Art. 4	Proposta di rinnovo.....	22
--------	--------------------------	----

Art. 5	Diritto di recesso ("ripensamento")	22
--------	---	----

Dove vale la copertura?	23
--------------------------------------	-----------

Art. 6	Estensione territoriale	23
--------	-------------------------------	----

Con quali condizioni operative assicuriamo?.....	23
---	-----------

Art. 7	Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio	23
--------	--	----

Art. 8	Gestione del contratto	24
--------	------------------------------	----

8.1	Cessazione del Rischio	24
-----	------------------------------	----

8.2	Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo	25
-----	---	----

Art. 9	Beni assicurabili e condizioni di assicurabilità	26
--------	--	----

Art. 10	Altre assicurazioni.....	26
---------	--------------------------	----

Art. 11	Legge applicabile, oneri fiscali	26
Art. 12	Rinvio a norme di legge	26
Art. 13	Comunicazione tra le Parti	26
Art. 14	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	27
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	27
Art. 15	Modalità di reclamo	27
Art. 16	Foro competente	27

Capitolo 1 - R.C.A. / Tutela Legale

29

	Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto	29
Art. 1	Che cosa è assicurato?	29
1.1	Conducenti autorizzati	30
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	30
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	31
Art. 4	Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?	31
4.1	Forma tariffaria Bonus Malus	31
4.2	Riscatto Sinistro	33
4.3	Attestato di Rischio	33
	Sezione 2 - Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	34
Art. 1	Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo	34
1.1	Rinuncia all'azione di Rivalsa	34
	Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale	35
Art. 1	Che cosa è assicurato?	35
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	36
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	36
Art. 4	Dove vale la copertura?	37
Art. 5	Quando comincia la copertura e quando finisce?	37
	Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?	38
	Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?	38
Art. 1	Denuncia del Sinistro R.C.A.	38
Art. 2	Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni	39
Art. 3	Disconoscimento del Sinistro	39
Art. 4	Gestione delle vertenze e spese legali	40
	Cosa fare in caso di Sinistro di Tutela Legale?	40
Art. 1	Denuncia del Sinistro Tutela Legale	40
Art. 2	Modalità di gestione delle prestazioni	41
Art. 3	Termini di liquidazione	41
Art. 4	Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	41
Art. 5	Esonero di Responsabilità	42
Art. 6	Arbitrato per Conflitto di Interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro	42

	Sezione 1 - Garanzia Incendio e Ricorso Terzi	43
Art. 1	Che cosa è assicurato?	43
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	44
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	44
	Sezione 2 - Garanzia Furto e Rapina.....	44
Art. 1	Che cosa è assicurato?	44
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	45
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	45
	Sezione 3 - Garanzia Assistenza.....	45
Art. 1	Che cosa è assicurato?	45
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	48
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	48
	Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?.....	49
	Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie Incendio e Ricorso Terzi, Furto e Rapina?	49
Art. 1	Denuncia del Sinistro	49
Art. 2	Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti	50
Art. 3	Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	50
Art. 4	Liquidazione dei danni	51
Art. 5	Valore assicurato	51
Art. 6	Regola proporzionale.....	51
Art. 7	Determinazione dell'ammontare del danno	52
Art. 8	Franchigia o Scoperto	52
Art. 9	Modalità di pagamento dell'Indennizzo	53
Art. 10	Rinuncia al diritto di surroga.....	53
	Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?	53
Art. 1	Modalità per la richiesta di assistenza	53

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Presentazione Prodotto



Il prodotto Ruote da Collezione assicura le autovetture e i motoveicoli d'interesse storico e collezionistico (considerati beni assicurabili in base all'Art. 9 delle Norme comuni a tutte le garanzie), per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione. La Polizza ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Ruote da Collezione è composto da

- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, che contiene le Condizioni di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie disponibili;
- due capitoli così suddivisi
 - a. CAPITOLO 1 - R.C.A. / Tutela Legale che contiene la garanzia obbligatoria R.C.A. e la garanzia Tutela Legale;
 - b. CAPITOLO 2 - Altre garanzie che contiene le garanzie Incendio e Ricorso Terzi; Furto e Rapina; Assistenza.

Le garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

TABELLA DELLE GARANZIE

Capitolo 1 - R.C.A./Tutela Legale

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Responsabilità Civile Auto La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla proprietà e alla guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Opzioni alla garanzia Responsabilità civile auto con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rinuncia all'azione di Rivalsa	Non presente Franchigia o Scoperto.

Capitolo 2 - Altre garanzie

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Incendio e Ricorso Terzi Incendio Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Incendio non doloso.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Ricorso Terzi Ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante – a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Furto e Rapina Ti tutela dal Danno totale subito dal Veicolo derivante da Furto o Rapina.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Assistenza In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite Redion.	Non presente Franchigia o Scoperto.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
- Riquadri o box esplicativi che

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio



segnalano avvertenze particolare e informazioni utili



CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono

Numero verde 800 880 880 – dall'estero +39 02 82 951 155

Gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

- **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00)
- **Garanzia Assistenza** (24h su 24h)
- **Garanzia Tutela Legale** (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). È possibile utilizzare anche l'e-mail: Sinistri@das.it

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

- **con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;**
- **tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;**
- **via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.**

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206

AREA CLIENTI

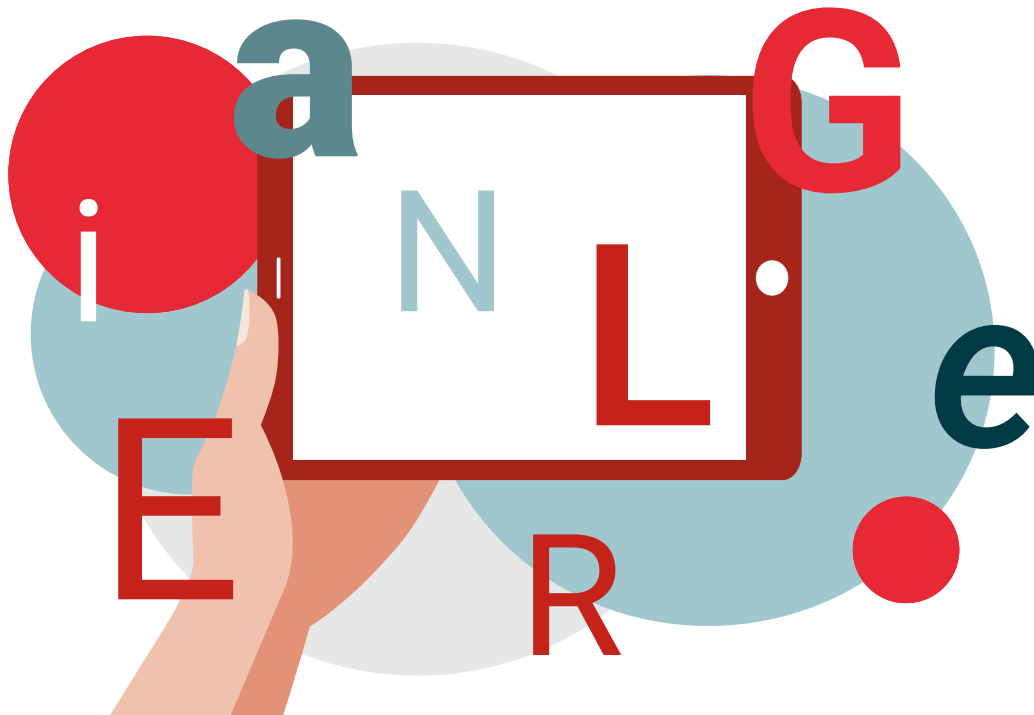
È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il Periodo di osservazione, l'Attestato di Rischio;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni



Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Termine	Definizione
Accessori	Ogni dotazione di serie, senza maggiorazione nel prezzo di listino del Veicolo assicurato, fornita direttamente dalla casa costruttrice, che sia stabilmente installata sul Veicolo assicurato.
Agenzia	L'Agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, navigatori satellitari e simili, integrati nel cruscotto o stabilmente installati sul Veicolo, forniti direttamente dalla casa costruttrice, senza maggiorazione nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per evitare o definire una controversia.
Aree aeroportuali	Le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Aree private	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
Assicurato	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto. Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo Rischio R.C.A. assicurato.

Termine	Definizione
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Certificato di assicurazione	Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.
Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde	Il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per l'R.C.A. anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non sbarrata.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Regolamento IVASS 58/2026 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
CAP	Il Codice delle Assicurazioni Private contenuto nel Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Coabitante	Ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia del soggetto a cui ci si riferisce.
CONSAP	Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser 14 - 00198, www.consap.it . È l'ente che gestisce: – la Stanza di compensazione, ossia l'ufficio che si occupa di gestire i debiti e i crediti che nascono tra compagnie assicurative quando queste pagano ai propri assicurati i Sinistri di Responsabilità Civile con il sistema del Risarcimento Diretto; – il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si occupa di risarcire i danni provocati da veicoli non identificati, non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie fallite (poste in liquidazione coatta amministrativa).
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	Tipologia di Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al Veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito.
Danno totale e Danno parziale	Per le garanzie diverse dalla R.C.A. per Danno totale si intende il danno quando: – in seguito a Furto o Rapina o altri eventi assicurati, il Veicolo non è stato ritrovato; – in seguito a eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, e l'Assicurato provvede alla demolizione del relitto. In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
Decorrenza	La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.
Delitto	Tipologia di Reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Diritto civile	Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	Il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.

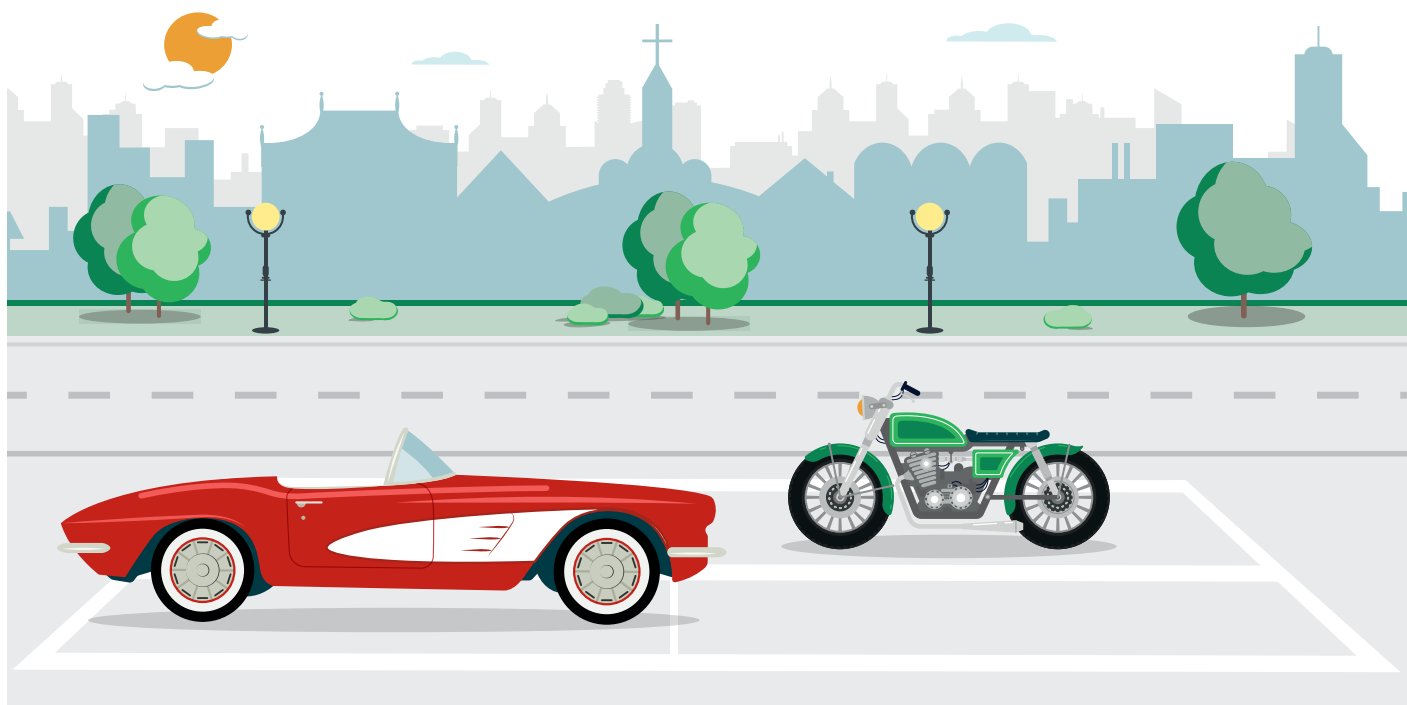
Termine	Definizione
Documento Unico (DU)	Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici, ai sensi degli Artt. 186 e 186 bis del Codice della strada.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	Importo indicato in Polizza, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro che va dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Generali Italia	La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
Guasto	Limitatamente alla garanzia Assistenza, il danno meccanico, elettrico, elettronico subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. È esclusa la foratura dello pneumatico.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente stradale	Qualsiasi evento dannoso improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale che provochi al veicolo danni tali da: – determinarne l'immobilizzo; – consentirne la marcia ma con Rischio di aggravamento dei danni medesimi; – essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Ai fini delle garanzie rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Termine	Definizione
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Per la garanzia Assistenza è il luogo in cui vive stabilmente l'Assicurato con i suoi familiari.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di Risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del Sinistro, attivabile quando il Sinistro coinvolge solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purché si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa	Il diritto di Generali Italia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Rivista di riferimento	La rivista Ruoteclassiche.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di Premio che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del contratto.
Scoperto	Importo indicato in Polizza, in misura percentuale (con eventuale limite minimo espresso in cifra fissa) sull'ammontare del danno liquidabile da contratto, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione.
Sinistri penalizzanti	I Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, qualora l'Assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli Sinistri che si sono verificati in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto civile).
Spese peritali	Le spese per l'onorario del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
S.S.N.	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
Stima accettata	L'attribuzione di valore del veicolo fatta da un estimatore è accettata dalle parti ai sensi dell'Art 1908 c.c., quale risulta da specifico allegato al contratto.

Termine	Definizione
Struttura Organizzativa	Per la garanzia assistenza, Redion Italy Insurance S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore assicurato	Il valore del Veicolo riportato in Polizza.
Valore commerciale	Per le garanzie diverse da R.C.A., il prezzo realizzabile con la vendita del Veicolo a una determinata data, secondo la Rivista Ruoteclassiche. Se il Veicolo assicurato non è più quotato da Ruoteclassiche, il prezzo realizzabile secondo le più diffuse riviste del settore.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
Veicolo	I veicoli d'interesse storico e collezionistico definiti dall'art. 60 comma 4 del Codice della strada e dall'articolo 215 del Regolamento di attuazione, che rispettano le seguenti caratteristiche: – adibiti a uso proprio; – di età pari ad almeno 30 anni per le autovetture; – di età pari ad almeno 20 anni per i motoveicoli; – iscritti al registro storico ASI, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Italiano Storico Lancia oppure FMI; – non utilizzati per attività lavorativa o professionale; – guidati da uno dei conducenti indicati in Polizza, o dal titolare di un'officina o una carrozzeria iscritta alla CCIA o da un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze; – con allestimento presente nelle liste della Rivista di riferimento.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del Premio – Mezzi di pagamento

Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante:
 - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la R.C.A.;
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

- la Polizza;
- il Certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;
- il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

A richiesta del Contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (a seguito di impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- Furto, smarrimento o distruzione (a seguito di dichiarazione del Contraente circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto:

- dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
- dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di Scadenza annuale indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per lo stesso Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione -, Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono, comunque, ai bisogni del Contraente o non influiscono su di essi.

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



Art. 5 - Diritto di recesso ("ripensamento")

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, o PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com).

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

(1) Art.10 del Reg. IVASS 56/2025.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se non diversamente indicato nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- del Liechtenstein;
- del Principato di Monaco;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente deve distruggere immediatamente il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁽²⁾.

Per la garanzia R.C.A. il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁽³⁾; tuttavia Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del Rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁽⁴⁾.

(2) Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

(3) Art. 144 del CAP.

(4) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁽⁵⁾.

A titolo di esempio, sono informazioni che possono influire sul Premio:

- la variazione di Residenza del proprietario del Veicolo;
- la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo.



Art. 8 - Gestione del contratto

Art. 8.1 - Cessazione del Rischio

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- Furto totale o Rapina.

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente, che si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) relativi al Veicolo non più assicurato

Se pattuita la garanzia R.C.A., il Contraente può richiedere una di queste opzioni:

a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo

Il Contraente può utilizzare il contratto per altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato che rientri nella medesima classificazione di quello precedentemente assicurato (Art. 9 – Beni assicurabili e condizioni di assicurabilità).

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, con apposito documento contrattuale e rende valido il contratto per il nuovo Veicolo. Il Periodo di osservazione non si interrompe e la Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto, il Contraente, si impegna a non utilizzare o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde). Se li utilizza o non li distrugge, Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Veicolo assicurato.

L'eventuale conguaglio sul Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:

- per la garanzia R.C.A., sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito, e
- per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Generali Italia, per la sola garanzia R.C.A., rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

b. Sospensione del contratto per cessazione del Rischio

La sospensione del contratto per cessazione del Rischio non è prevista.

(5) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo Veicolo e l'assicurazione è valida fino alla scadenza dell'annualità in corso.

In questo caso deve essere informata l'Agenzia che emette la Cessione del contratto nella quale l'acquirente è indicato come Contraente/cessionario.

Il Contraente/cessionario è l'unico conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato (Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto).

d. Risoluzione del contratto

Generali Italia restituisce, solo per la garanzia R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire

- dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo, oppure
- solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁽⁶⁾

Il Contraente può chiedere la sospensione della Polizza se il Veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta formale, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁽⁷⁾, va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella Banca Dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁽⁸⁾. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario del Veicolo assicurato. **Se il Contraente non è il proprietario, deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.**

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli, se ricevuti in formato digitale, per tutta la durata della Sospensione volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale che deve essere comunicata, almeno cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁽⁹⁾, di undici mesi.

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- con data di Decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione,

(6) Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(7) Art. 47 del DPR 445/2000 richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(8) Art. 122-bis comma 3 del CAP.

(9) Art. 122-bis comma 2 del CAP.

- con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

Come funziona la sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo (Art. 122-bis del CAP)?

Se decidi di non utilizzare il tuo Veicolo per qualche tempo (per esempio perché tieni la moto ferma in garage) puoi sospendere il contratto tramite una richiesta formale, indicando la data di inizio e fine della sospensione, per un massimo di 11 mesi.



Art. 9 - Beni assicurabili e condizioni di assicurabilità

Generali Italia assicura i Veicoli individuati all'art. 60, comma 4 del Codice della strada **solo se:**

- **adibiti a uso proprio;**
- **di età pari ad almeno 30 anni per le autovetture;**
- **di età pari ad almeno 20 anni per i motoveicoli;**
- **iscritti al registro storico ASI, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Italiano Storico Lancia oppure FMI;**
- **non utilizzati** per attività lavorativa o professionale;
- **allestimento** è presente nelle liste della Rivista **Ruoteclassiche**, specializzata nel settore “veicoli storici”, adottata da Generali Italia.

Il Contraente deve essere:

- **l'intestatario al PRA** del Veicolo da assicurare,

oppure

- persona appartenente al suo nucleo familiare o fiscalmente a suo carico.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio⁽¹⁰⁾. Se non lo comunica può perdere il diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽¹¹⁾.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte in forma scritta.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
- lettera raccomandata.

(10) Art. 1910 del Codice civile.

(11) Art. 1910 del Codice civile.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito del Profilo Cliente sottoscritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 15 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187- Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di Residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 1

R.C.A. / Tutela Legale



Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione⁽¹²⁾. Se il Veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come Risarcimento dei danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitali, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per:

- la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del Veicolo assicurato. **Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo e i danni al Veicolo stesso;**
- la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi meccanici o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al Veicolo;**
- la partecipazione del Veicolo assicurato
 - a gare di regolarità, a parziale deroga dell'Art. 2 – Che cosa non è assicurato? -,
 - a manifestazioni non competitive,

(12) Art. 122 del CAP.

solo in caso di assenza o inoperatività dell'assicurazione dell'organizzazione prevista dalla legge, esclusi i danni prodotti ai partecipanti e ai veicoli da loro utilizzati.

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzi tutto ai Risarcimenti dovuti per la R.C.A. e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per Sinistro: € 12.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 12.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 12.000.000**



a. In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 14.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 12.000.000. Quindi, il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 2.000.000.

b. In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 11.500.000 e con danni alle cose pari a € 800.000 quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 12.000.000. Quindi, il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 300.000.

Art. 1.1 - Conducenti autorizzati

La garanzia opera se alla guida del Veicolo si trova un Conducente tra quelli indicati in Polizza, o il titolare di un'officina o una carrozzeria iscritta alla CCIA o un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze.

Se, al momento del Sinistro, il Veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni

- causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente.
- causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽¹³⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il conducente responsabile del Sinistro **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.:

- il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto b.

(13) Art. 9 del Codice della strada.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. Veicolo guidato da un Conducente diverso da quelli indicati all'Art. 1.1 – Conducenti autorizzati;
- b. Veicolo che non rispetta le caratteristiche indicate all'Art. 9 – Beni assicurabili e condizioni di assicurabilità – delle Norme comuni a tutte le garanzie;
- c. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
- d. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- e. veicolo guidato da persona:
 - in stato di Ebbrezza, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
- f. Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

Il contratto è operante in caso d'Incidente stradale in una zona a traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del cliente.



In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽¹⁴⁾.**

Cosa vuol dire “Rivalsa”?

La “Rivalsa” è il diritto che la compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Contraente o dell'Assicurato richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente stradale è avvenuto in violazione delle regole del contratto (per esempio: guida in stato di Ebbrezza).



Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il Veicolo assicurato. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del Sinistro circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il “foglio rosa” nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.

Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Art. 4.1 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti Periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della Decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;

(14) Art. 144 del CAP.

- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 8 Classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla 8 secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata.

Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,80
2	0,85
3	0,90
4	0,95
5	1,00
6	1,50
7	2,50
8	4,00

Assegnazione della Classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla Classe di merito della tabella dei coefficienti di Premio secondo le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza.

Evoluzione della Classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di merito è determinata, dall'esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel Periodo di osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di merito assegnata potrebbe anche evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di osservazione;
- dopo la scadenza del contratto,

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri penalizzanti nell'Attestato di Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per Sinistri penalizzanti si intendono:

- Sinistri pagati con Responsabilità principale;
- Sinistri pagati con Responsabilità paritaria se le percentuali di Responsabilità paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive in base al numero di Sinistri penalizzanti nell'ultimo Periodo di osservazione

Classe di merito	Classe di assegnazione 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione 2 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione 3 o più Sinistri penalizzanti
1	1	5	8	8
2	1	6	8	8
3	2	6	8	8
4	3	6	8	8
5	4	4	8	8
6	5	5	8	8
7	6	6	8	8
8	7	7	8	8

Quando scatta la mia Classe di merito penalizzandomi?

Se hai un Incidente stradale con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo Attestato di Rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra anno di accadimento del Sinistro e anno di registrazione della Classe di merito peggiorativa.



Art. 4.2 - Riscatto Sinistro

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive rimborsando:

- a CONSAP, per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento diretto;
- a Generali Italia per gli altri Sinistri;

gli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri pagati nel Periodo di osservazione precedente al rinnovo.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il Sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento diretto⁽¹⁵⁾, per conoscere l'importo del Sinistro da rimborsare il Contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Art. 4.3 - Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio⁽¹⁶⁾ per gli aventi diritto⁽¹⁷⁾.

- nell'"Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai Contraenti
- sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'Attestato di Rischio".

Se il Periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato aggiornato anche in caso di:

- Furto o Rapina del Veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;

(15) Art. 149 del CAP.

(16) Reg. IVASS 58/2026

(17) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'Attestato nel caso di:

- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla Scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del Veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Se richiesto

- dal Contraente;
- dal proprietario del Veicolo, se persona diversa;

l'Agenzia, entro 15 giorni dalla richiesta, rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Sezione 2 - Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto



Le opzioni operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 1.1 - Rinuncia all'azione di Rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1 di questo Capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario del Veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente autorizzato e indicato in Polizza per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- se guida una persona che è in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

La Rinuncia all'azione di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

Se guido dopo aver bevuto alcol oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la Rivalsa nei miei confronti?

Se hai acquistato l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa" Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.





La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Secondo la normativa vigente⁽¹⁸⁾, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, numero da chiamare 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) - e-mail: Sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti:

- proprietario del Veicolo assicurato;
- conducente censito in Polizza autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;
- trasportati sul medesimo Veicolo.

Le garanzie di Tutela Legale operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente persona fisica nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi.

Massimale

Generali Italia paga o rimborsa le spese **fino al massimale indicato in Polizza, pari a € 10.000 per Sinistro**, senza limiti di denunce per anno assicurativo.

Rischi assicurati

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla

- proprietà;
- guida e circolazione stradale;

del Veicolo assicurato.

Tutela Legale

La garanzia opera per:

- a. assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in un Procedimento penale;
- c. ricorrere contro il provvedimento che lo ha privato della patente, a seguito di un Incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- d. il dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

In questi casi, Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa, per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, queste spese:

- legali,
- peritali,
- investigative e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre:

- consulenza legale telefonica, al fine di

(18) Artt. 163 e 164 del CAP.

- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide);
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- l’anticipo della cauzione eventualmente disposta dall’Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di “omicidio o lesioni stradali” come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all’articolo 3 di questa sezione.



Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La garanzia non opera:

- per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Tutela Legale;
- se l’Assicurato è imputato per Delitto doloso;
- Se l’Assicurato è indagato o imputato per:
 - Fuga;
 - omissione di soccorso;
 - guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
 la garanzia torna a operare in caso di assoluzione o proscioglimento dell’Assicurato pronunciata con sentenza passata in giudicato o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- se l’Assicurato, conducente autorizzato del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un Veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l’Assicurato guida con patente scaduta l’esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste all’Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale - e all’Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - della Sezione 4 del presente Capitolo;
- spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà⁽¹⁹⁾(19);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l’Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

(19) Art. 1292 del Codice civile

- h. spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- i. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- j. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.
- m. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio; Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

In caso di vertenze tra più Assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale - le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e di Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per Vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 5 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale.

Questa limitazione non vale se la Polizza ne sostituisce una precedente con Generali Italia:

- per la copertura dei medesimi Rischi;
- che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data in cui avviene il danno o presunto danno subito da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.



Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

La denuncia del Sinistro deve:

- essere fatta sul modello “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro” (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia in formato cartaceo o in formato digitale (C.A.I. digitale);
- contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come richiesto nel modello stesso;
- essere presentata entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- essere seguita nel più breve tempo possibile da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l’Area Clienti del sito www.generali.it;
- con l’App MyGenerali scaricabile gratuitamente;
- al numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall’estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturaSinistri@generali.com;
- via PEC all’indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.generali.it nella sezione Assistenza.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell’invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di rivalsa⁽²⁰⁾.

In caso di Sinistro stradale avvenuto in Italia, l’Assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modulo C.A.I. presso la propria Agenzia o al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l’Incidente

1. Indossa l’apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’Incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.



Documenta l’Incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell’Incidente e i danni alle auto, moto o altri Veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

(20) Se presenti i presupposti dell’Art. 1915 del Codice civile.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi.
Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del Sinistro.



Se non hai in auto il Modulo C.A.I. in formato cartaceo puoi compilarlo in formato digitale al link [generali.it/cai-digitale](https://www.generali.it/cai-digitale) oppure puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni

L'Assicurato deve presentare la richiesta di Risarcimento danni a Generali Italia:

- in caso di Sinistro subito dal Veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità ⁽²¹⁾ cui si può applicare il Risarcimento diretto);
- se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro;
- se sono stati coinvolti solo due Veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, mediante una delle seguenti modalità:
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
 - consegna a mano presso la propria Agenzia;
 - al numero di fax gratuito 800 433 833;
 - e-mail alla propria Agenzia o via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Nella richiesta di Risarcimento deve comunicare/allegare:

- il codice fiscale degli aventi diritto al Risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli Assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del Sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del Sinistro

Se l'Assicurato riceve notizia di una richiesta di Risarcimento per un Sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia:

- dichiarazione di disconoscimento e
- ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale Sinistro.

(21) Art. 139 del CAP.

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del Sinistro?

Può servire a evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del Veicolo assicurato nell'Incidente.



Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
- quando necessario designa legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A. - Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge ⁽²²⁾. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di Sinistro di Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare appena possibile il numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS:

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per avvalersi delle prestazioni previste, l'Assicurato deve inviare a DAS:

- copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e
- ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro limiti utili per la difesa.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica **l'Assicurato deve:**

- **chiamare il numero verde 800 880 880**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

(22) Art. 1917 del Codice civile.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia di Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per risolvere la controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del CAP). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, apposita procura per la gestione della controversia; se richiesto;**
- b. per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita o conciliazione paritetica;
- c. l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio:

- a. sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo, DAS può individuare direttamente il legale;
- c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c. se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione

Generali Italia:

- ricevuta la necessaria documentazione,
- verificata l'operatività della garanzia e
- valutate le spese sostenute dall'Assicurato,

entro 30 giorni

- paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il Sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b. deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per erogare le prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve ottenere conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale**

per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

- e. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 5 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per Conflitto di Interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione⁽²³⁾.

(23) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2

Altre garanzie



Sezione 1 - Garanzia Incendio e Ricorso Terzi



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Incendio

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio, non doloso.

Ricorso Terzi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato.

Massimale Ricorso Terzi

La garanzia è prestata **fino a un massimo di € 250.000 per Sinistro e anno assicurativo.**

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da Incendio doloso di terzi;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Per Ricorso Terzi:

non sono assicurati i danni subiti dal Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio terremoto;
- e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽²⁴⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, a eccezione delle gare di regolarità.

Per Incendio

La copertura non opera per i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Per Ricorso Terzi

La copertura non opera per i danni a persone o cose trasportate.

Sezione 2 - Garanzia Furto e Rapina



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza, **solo in caso di Danno totale**, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di Furto o Rapina.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave

- a. del Contraente o dell'Assicurato,

⁽²⁴⁾ Art. 9 del Codice della strada.

- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 3 - Garanzia Assistenza



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a: Redion Italy Insurance S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - PEC redioninsurance@pec.redion.it - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero +39 02 82 951 155, in seguito per brevità denominata Redion.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata:

- fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo;
- una sola volta per ogni Sinistro.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza

- Soccorso stradale;
- Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri;
- Spese d'albergo;
- Rimpatrio del Veicolo dall'estero.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Soccorso stradale

Se il Veicolo non funziona per

- Incendio;

- tentato Furto;
- tentata Rapina;
- ritrovamento dopo Furto o Rapina;
- Guasto
- Incidente stradale;
- foratura pneumatici;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il Veicolo:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice

o

- dove indica l'Assicurato.

Si precisa che la Struttura Organizzativa potrebbe concludere il traino alla destinazione finale in un momento successivo all'attivazione dell'intervento di Soccorso stradale.

Massimale

Generali Italia **tiene a proprio carico le spese del soccorso stradale fino a un massimo di € 300 per Sinistro.**

2. Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri

Se il Sinistro avviene a più di 20 km dalla Residenza dell'Assicurato e:

- a. il Veicolo non funziona per
- Incendio;
 - tentato Furto o Furto parziale;
 - Guasto;
 - Incidente stradale;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono

- almeno 36 ore, in Italia;
- almeno 4 giorni, all'estero;

oppure

- b. in caso di Rapina o Furto totali del Veicolo;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato e agli eventuali passeggeri

- un biglietto aereo di classe economica

o

- un biglietto del treno di prima classe

per arrivare a destinazione o per rientrare alla Residenza dell'Assicurato.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione Spese d'albergo.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di € 300 per Sinistro.

3. Spese d'albergo

Se il Sinistro avviene a più di 20 km dalla Residenza dell'Assicurato e:

Il Veicolo non funziona per

- Incendio;
- Furto parziale;
- Furto totale con ritrovamento;
- Guasto;
- Incidente stradale;

se non è possibile tornare a casa o proseguire il viaggio, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa prenota per l'Assicurato e per gli eventuali passeggeri un albergo.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di albergo per la camera e la prima colazione fino a un massimo di € 300 per Sinistro.

4. Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Se il Sinistro si verifica all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per farlo riparare l'officina incaricata della riparazione dichiara che servono

- più di 5 giorni lavorativi,

oppure

- se il Veicolo non è riparabile dalle officine meccaniche del luogo;

L'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa con i mezzi adatti, custodisce e trasporta il Veicolo dal luogo dove questo si trova al luogo che indicato dall'Assicurato in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico

- **le spese del trasporto**
- **le spese di custodia del Veicolo, dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa;**

oppure

- se il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro è inferiore al costo previsto per il suo trasporto in Italia, le spese fino a **un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.**

Colpa grave

Per tutte le prestazioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

- **Esclusioni previste dal contratto comuni a tutte le prestazioni.**

Sono esclusi i Sinistri provocati o che dipendono da:

- a. da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
- b. da guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. da mancanza dell'abilitazione alla guida del Veicolo necessaria per legge da parte dell'Assicurato;
- e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽²⁵⁾, comprese le relative prove e gli allenamenti;
- f. da stato di Ebbrezza, abuso di psicofarmaci,
- g. dopo aver assunto sostanze stupefacenti o allucinogene;
- h. da tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- i. da circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, a eccezione del caso di uscita di strada accidentale.

Limiti di intervento

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> **che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.**

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i **Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile infine erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Limitazioni di responsabilità

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è data l'assistenza o
- conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Esclusione di compensazioni alternative

Generali Italia non fornisce, a titolo di compensazione, prestazioni o Indennizzi diversi da quelli previsti nella Sezione 3 – Garanzia Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato non usi una o più prestazioni.

(25) Art. 9 del Codice della strada.

- **Esclusioni previste dal contratto relative alle** singole prestazioni

Soccorso stradale

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese dei pezzi di ricambio;
- le spese di riparazione;
- le spese per l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali se sono indispensabili per recuperare il Veicolo;
- le spese per il traino se il Sinistro avviene fuori da strade pubbliche;
- le spese eccedenti gli € 300 previsti dal massimale;
- le eventuali spese di custodia della roulotte o del rimorchio.

Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri

È **escluso** dalla prestazione il rientro dei bagagli di dimensioni tali da non poter essere trasportati su aereo o treno.

Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese d'albergo diverse da camera e prima colazione.

Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo del rimpatrio se superiore al Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro.
- I diritti doganali,
- le spese di riparazione del Veicolo
- il costo degli accessori se rubati.

La prestazione è esclusa anche se:

- l'Assicurato non ha fatto la denuncia di Furto del Veicolo alle competenti Autorità locali;
- il danno consente all'Assicurato di continuare il viaggio.

Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie Incendio e Ricorso Terzi, Furto e Rapina?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia del Sinistro entro 3 giorni quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.generali.it;
- con l'App MyGenerali scaricabile in modo gratuito;
- al numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturaSinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.generali.it nella sezione Assistenza.

Con riferimento alle singole garanzie l'Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi.

Garanzia Furto e Rapina

In caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione o del Documento Unico (DU); se asportati con il Veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di Furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di Generali Italia;

Garanzia Incendio

In caso di Incendio l'Assicurato deve:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di Generali Italia.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, Generali Italia può richiedere gli atti relativi. Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁽²⁶⁾.

Art. 2 - Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti

Se l'Assicurato ha notizia che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Generali Italia, anche se ha già ottenuto l'Indennizzo.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo, Generali Italia gestisce il Veicolo in forza della procura notarile a vendere rilasciata in suo favore.

L'Assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il Veicolo ritrovato, restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per

- portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina

oppure

- per consentire la regolare circolazione,

l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'Indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto da Generali Italia a causa dell'anticipata riparazione.**

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia, oppure:

- sostituire il Veicolo o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo Indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

(26) Art. 1915 Codice civile.

In questi casi Generali Italia deve **darne comunicazione all'Assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.**

Generali Italia ha facoltà di liquidare i Danni parziali a riparazione avvenuta. **Sono escluse dall'Indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al Veicolo in occasione delle riparazioni.**

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le Parti.

Se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore assicurato

Il Veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza miglioramento, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.

Art. 6 - Regola proporzionale

Per determinare l'Indennizzo si applica la regola proporzionale se, al momento del Sinistro, il Valore commerciale del bene assicurato (A) risulta superiore al Valore assicurato riportato sulla Polizza (B).

In questo caso, Generali Italia indennizza i danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

- Valore del Veicolo alla data del Sinistro (A) € 20.000
- Valore assicurato (B) € 10.000
- Importo del danno € 2.000

L'Indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il Valore assicurato riportato in Polizza (B) e il valore di listino (A) alla data del Sinistro è del 50%.

Infatti $(A) : (B) = € 10.000 : € 20.000 = 0,5$ (ossia 50%)

Quindi $€ 2.000 \times 50\% = € 1.000$



Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione dell'ammontare del danno è prestata a Valore commerciale.

Solo per la garanzia Incendio, l'assicurazione è prestata nella forma completa, ossia Generali Italia assicura il Danno totale e parziale.

Per determinare l'ammontare del danno si applicano le regole sotto riportate.

Valore commerciale

a. Danno totale.

Generali Italia indennizza, nel limite del Valore assicurato, una somma corrispondente al Valore commerciale al momento del Sinistro:

- del Veicolo,

e

- degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi, che costituiscono dotazione di serie e sono stabilmente fissati al Veicolo;

al netto dell'eventuale valore residuo.

b. Danno parziale.

Generali Italia indennizza, nel limite del Valore assicurato, una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni **entro il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

Nella determinazione dell'Indennizzo si terrà conto dell'I.V.A. se l'Assicurato la tiene a suo carico e il relativo importo è compreso nel valore Assicurato.

Art. 8 - Franchigia o Scoperto

In caso di Sinistro, dall'ammontare del danno liquidabile come da contratto, è dedotta l'**eventuale Franchigia o Scoperto (con eventuale minimo) indicati in Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato stesso.**

Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale - della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie:

- la Franchigia è raddoppiata;
- il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma restando la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

Esempio numerico di applicazione dello Scoperto:

	Esempio A	Esempio B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato si calcola € 1.500 - € 200 = € 1.300

In questo caso si applica lo Scoperto minimo. Infatti €1.500 x 10%= €150 che è inferiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Esempio B: il danno indennizzato si calcola € 3.000 - € 300 = € 2.700

In questo caso si applica lo Scoperto del 10%. Infatti € 3.000 x 10%= € 300 che è superiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.



Art. 9 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo

L'Indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento.

Se il Veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽²⁷⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il Procedimento medesimo ha accertato il fatto.

In ogni caso l'Indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽²⁸⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del Veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'Assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un Furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.



Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'Assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 3 - Garanzia Assistenza - e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta sezione, deve contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- al numero Verde 800 880 880;
- al numero +39 02 82 951 155 (per le chiamate dall'estero).

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato deve comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del Veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di Polizza.

In caso di Furto l'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle Autorità locali; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

L'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa per ricevere l'autorizzazione a procedere⁽²⁹⁾.

(27) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(28) Art. 1916 del Codice civile

(29) Artt. 1913,1914 e 1915 del Codice civile.

